

Comunicato al personale

Congedo parentale in forma oraria

Facendo seguito al comunicato al personale dello scorso luglio, relativo alle novità in materia di congedi previste dal Jobs Act, si forniscono ulteriori indicazioni in merito all'istituto del congedo parentale in forma oraria.

DURATA DEL CONGEDO AD ORE

Come precisato dall'INPS, in assenza di specifica regolamentazione contrattuale la durata del congedo parentale fruito in modalità oraria deve essere necessariamente pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo quadri-settimanale o mensile precedente la fruizione.

Poiché tale "orario medio giornaliero" si ottiene dividendo l'orario settimanale per il numero di giorni in cui è prevista la prestazione lavorativa, per il personale full time l'assenza per il congedo parentale ad ore è pari a:

- **3 ore e 36 minuti**, per tutti i lavoratori con prestazione settimanale articolata su **5 giorni**;
- **3 ore**, per i lavoratori con prestazione settimanale articolata su **6 giorni**.

Il congedo ad ore deve essere fruito dagli interessati in misura puntuale, né più né meno della durata sopra indicata, in entrata o in uscita.

La durata del congedo è indipendente dall'orario lavorativo teorico previsto per la giornata in cui si verifica l'assenza; ciò significa che, anche nei confronti dei dipendenti che abbiano orari giornalieri diversificati (ad esempio: 7h e 30' dal lunedì al giovedì e 6 ore il venerdì; 6h e 10' dal lunedì al venerdì e 5h e 10' il sabato), il beneficio dovrà essere sempre fruito nella misura di cui sopra (3h e 36' o 3h) a prescindere dal giorno della settimana in cui si colloca l'assenza stessa.

Per il personale part time la durata del congedo parentale ad ore è determinata in funzione della specifica articolazione oraria; a tal fine il personale interessato dovrà rivolgersi alla propria funzione di Gestione.

MODALITÀ DI RICHIESTA DEL CONGEDO AD ORE

Per fruire del congedo parentale in forma oraria, il lavoratore interessato deve compilare il modello INPS specificamente predisposto per la fruizione del congedo in tale modalità. Qualora in un determinato arco di tempo il genitore intenda fruire del congedo parentale sia in modalità giornaliera e/o mensile che in modalità oraria dovrà, quindi, presentare all'INPS - ed in copia all'Azienda - due o più distinte domande.

Si segnala, infine, che il beneficio in esame - introdotto in via sperimentale per il solo anno 2015 - al pari delle altre misure previste dal decreto dal D.lgs. n. 80/2015 è stato reso strutturale e potrà essere fruito anche negli anni successivi a quello in corso (D.lgs. n. 148/2015).

Roma, dicembre 2015

Risorse Umane, Organizzazione e Servizi

